

* INVOLUCRO, CONSULENZA, CERTIFICAZIONE MINERGIE E CECE

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo del 7 luglio 2021

www.ti.ch/incentivi (decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2025)

Obiettivo: il programma di incentivazione del Cantone persegue lo scopo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali: invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'ente competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezioni la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo. Edifici esistenti soggetti ad un miglioramento dell'isolamento termico sono al beneficio degli incentivi di cui all'art. 7 (Risanamento Base). Ulteriori incentivi sono concessi per il raggiungimento di uno standard energetico in accordo all'art. 8 (Edifici Certificati). Edifici pubblici, parastatali o sussidiati possono beneficiare degli incentivi di cui agli artt. 7 e 8 solo se il risanamento raggiunge e ottiene una certificazione Minergie. Per l'ottenimento degli incentivi deve essere raggiunto il minimo di Fr. 2'000.- per ogni richiesta e non può essere superato il 50% dei costi riconosciuti per l'opera citata. Fanno eccezione gli incentivi di cui all'art. 18 (Certificazioni/Consulenze), all'art. 10 (Processi industriali, commercio e servizi) così come per allacciamenti a una rete di teleriscaldamento (artt. 15 e 17) Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. I soggetti esentati dal pagamento della tassa sul CO₂ non possono beneficiare degli incentivi del presente decreto.

Art. 6 – Risanamento energetico degli edifici - Condizioni

- Sono ammessi ai contributi gli edifici riscaldati in modo legittimo prima della richiesta di risanamento. Deroga: solaio (nuovo isolamento tetto, raccordo parete/frontone), piani interrati non riscaldati (nuovo isolamento pareti e pavimenti) e basamento
- Permesso di costruzione rilasciato prima del 2000
- Sono finanziate solo le superfici che raggiungono i coefficienti U richiesti (più severi di quelli del RUGen)
- Di principio, tutti i lavori possono essere eseguiti per conto proprio
- Le opere devono essere eseguite a regola d'arte
- Ampliamenti, sopraelevazioni (rialzamento tetto), finestre, lucernari, verande e vetrate dei balconi non ottengono contributi
- L'isolamento di impianti e locali per il risparmio di energia di processo non è sovvenzionato

Art. 7 – Risanamento energetico degli edifici - Risanamento Base

- **Condizioni:** è accordato un'incentivo per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti per i singoli elementi costruttivi che rispettano le seguenti condizioni:
 - a) tetto: coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. In caso di combinazione con un progetto di inverdimento conformemente alla norma SIA 312:2013, è previsto un ulteriore incentivo di Fr. 10.-/m²
 - b) pareti verso l'esterno (facciate) e/o muri verso terra interrati fino a 2 metri: coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Muri verso terra interrati oltre i 2 metri: coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - c) pavimenti verso l'esterno (intradosso) e/o pavimenti verso terra interrati fino a 2 metri: coefficiente $U \leq 0.20 \text{ W/m}^2\text{K}$. Pavimenti verso terra interrati oltre i 2 metri: coefficiente $U \leq 0.25 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Le singole richieste soggette ad incentivi a partire da Fr. 10'000.- devono essere corredate da un rapporto di consulenza CECE Plus. Inoltre, la dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dall'etichettatura CECE dell'edificio risanato.
- Incentivo non disponibile per edifici soggetti all'obbligo degli artt. 11 e 15 del RUGen
- **Importi:** per miglioramenti dell'isolamento termico di edifici esistenti è accordato un incentivo pari a Fr. 60.-/m² per i singoli elementi costruttivi
- **Termine dei lavori:** 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- **Riferimenti:** per l'allestimento della richiesta di incentivo di cui al presente articolo fanno stato le indicazioni contenute nelle «Linee guida al Risanamento Base», ottenibili dal sito internet www.ti.ch/incentivi

Art. 8 – Risanamento energetico degli edifici - Edifici Certificati

- **Condizioni:** allestimento del rapporto di consulenza CECE-Plus e, in caso di certificazione Minergie, anche la rispettiva certificazione provvisoria, prima dell'inizio dei lavori di risanamento
- **CECE-Plus:** almeno classe BB per l'efficienza dell'involucro e per l'efficienza energetica globale", incentivo pari al 140% del Risanamento Base
- **CECE-Plus:** almeno classe AB per l'efficienza dell'involucro e per l'efficienza energetica globale", incentivo pari al 160% del Risanamento Base
- **Minergie:** incentivo pari al 220% del Risanamento Base
- **Minergie-P o Minergie-A:** incentivo pari al 240% del Risanamento Base
- **Minergie-Eco:** per l'ottenimento del complemento Minergie-Eco viene accordato un ulteriore incentivo forfettario di Fr. 10'000.-
- **Le due tipologie di incentivazioni (CECE-Plus e Minergie) non sono cumulabili**
- **Termine dei lavori:** 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS). La dichiarazione di fine lavori dev'essere corredata dall'etichettatura CECE o dalla certificazione definitiva Minergie
- **Riferimenti:** www.cece.ch, www.minergie.ch

Art. 9 – Nuovi edifici Minergie-P o Minergie-A

- **Condizioni:** allestimento della certificazione provvisoria Minergie prima dell'inizio dei lavori
- **Minergie-P o Minergie-A:** Fr. 100.-/m² di superficie di riferimento energetico (AE)
- **Minergie-Eco:** per l'ottenimento del complemento Minergie-Eco ad una delle certificazioni Minergie precedentemente citate viene accordato un ulteriore incentivo di Fr. 20.-/m² di superficie di riferimento energetico (AE)
- **Termine dei lavori:** 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS). La dichiarazione di fine lavori deve essere corredata dalla certificazione definitiva Minergie
- **Riferimenti:** www.minergie.ch

Consulenze e certificazioni

Art. 18 – Certificazioni/Consulenze

Sono incentivate le seguenti certificazioni:

- Etichetta energetica CECE: Fr. 200.-
- Certificazione provvisoria Minergie: Fr. 1'000.-
- Attestato SQM Costruzione o SQM Esercizio o PERFORMANCE: Fr. 500.-

Sono incentivati i seguenti servizi di consulenza:

- Rapporto di consulenza CECE Plus: Fr. 500.-
- Orientamento energetico "Bussola energia": Fr. 500.-
- **Termine:** le richieste di incentivo del presente articolo vanno inoltrate alla SPAAS al più tardi 2 mesi dopo l'emissione della fattura
- **Riferimenti:** www.cece.ch, www.minergie.ch, www.bussolaenergia.ch

Calore Rinnovabile

www.calorerinnovabile.ch

Obiettivo: sostituzione di sistemi di riscaldamento alimentati con combustibili fossili ed elettrici diretti

Consulenza energetica gratuita grazie ad un incentivo federale pari a Fr. 450.- per edifici fino a 6 unità abitative e a Fr. 1'800.- per edifici con più di 6 unità abitative

* INDUSTRIE E SERVIZI

Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER) www.ti.ch/fer

Obiettivo: favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico

Progetti di ricerca e consulenza

Art. 27, 28, 29 – Condizioni e importi

- **Condizioni:** progetti in ambito di efficienza e risparmio elettrico, presentati dopo l'entrata in vigore del RFER e svolti da enti con sede in Ticino
- **Importo per progetti di ricerca:** max. 50% dei costi del progetto/dello studio, max. Fr. 150'000.-
- **Importo per la consulenza:** max. 50% dei costi riconosciuti, max. Fr. 50'000.-

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo del 7 luglio 2021

www.ti.ch/incentivi (decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2025)

Obiettivo: il programma di incentivazione del Cantone ha l'obiettivo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzo di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali: invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'ente competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezioni la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo. Per l'ottenimento degli incentivi deve essere raggiunto il minimo di Fr. 2'000.- per ogni richiesta e non può essere superato il 50% dei costi riconosciuti per l'opera citata. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. I soggetti esentati dal pagamento della tassa sul CO₂ non possono beneficiare degli incentivi del presente decreto. Fanno eccezione i programmi esplicitamente citati all'interno dell'art. 10 (Processi industriali, commercio e servizi).

Analisi energetiche

Art. 10 – Processi industriali, commercio e servizi

- **Condizioni:** realizzazione di studi di analisi energetica o adesione a programmi di compensazione e di risparmio energetico da parte di grandi consumatori o PMI
- **Importi:** 50% del costo, min. Fr. 2'000.- max. Fr. 10'000.- In alternativa copertura fino ad un max. Fr. 10'000.- dei seguenti costi:
 - tassa del primo anno di adesione all'AEnEC o a Cleantech Agentur Schweiz
 - ammontare del primo anno di prestazioni fornite da energia
 - ammontare, al netto di altri incentivi, di una consulenza Reffnet.ch
 Per la sottoscrizione di un accordo vincolante al rispetto delle misure contenute nel piano dei provvedimenti concordato a seguito dello studio di analisi energetica o dell'adesione ad una delle agenzie sopracitate è concesso un ulteriore bonus di Fr. 5'000.-
- **Termine:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- **Riferimenti:** www.reffnet.ch, www.aenec.ch, www.energo.ch, www.act-svizzera.ch

Infrastrutture

Art. 17 – Reti di teleriscaldamento

- Finanziamento sino al 50% di studi per la realizzazione di reti di teleriscaldamento, max. Fr. 50'000.-
- Finanziamento del 20% dei costi di investimento per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento, in base a un progetto definitivo approvato e valutato dall'ufficio competente
- Incentivo per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento; potenza $\leq 500 \text{ kWth}$, Fr. 5'000.- + Fr. 50.-/kWth; potenza $\geq 500 \text{ kWth}$, Fr. 20'000.- + Fr. 20.-/kWth
- Incentivo per l'allacciamento di un edificio a una rete di teleriscaldamento a bassa temperatura, per la quale è richiesta l'installazione di una pompa di calore: potenza $\leq 500 \text{ kWth}$, Fr. 12'000.- + Fr. 50.-/kWth; potenza $\geq 500 \text{ kWth}$, Fr. 27'000.- + Fr. 20.-/kWth
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui agli artt. 8, 15 e 16
- **Termine dei lavori per la realizzazione di una rete di teleriscaldamento:** 18 mesi (inizio lavori)/36 mesi (fine lavori) dalla data di decisione di incentivo
- **Termine fine lavori per la realizzazione di studi o per l'allacciamento:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo
- **Riferimenti:** www.infrawatt.ch, www.ti.ch/teleriscaldamento

* COMUNI E INFRASTRUTTURE

Attività comunali

Art. 4, 30 – Sostegno alle attività comunali

- **Chiave di riparto in base a:** kWh di elettricità fatturati, popolazione residente permanentemente, m² superficie edificabile, n° edifici vs. valori cantonali
- **Attività:** risanamento proprio parco edifici/in comproprietà, nuovi edifici alto standard energetico, interventi infrastrutture proprie, reti di teleriscaldamento a prevalenza rinnovabile, smart grid, incentivi per l'efficienza, altri provvedimenti per un uso razionale dell'elettricità

Informazione e sensibilizzazione

Art. 19 – Politica energetica nei Comuni

- **Incentivi per:** attività di informazione e sensibilizzazione; piani energetici e climatici comunali; piani dell'illuminazione pubblica; consulenze energetiche ai cittadini tramite uno «sportello energetico»; analisi e pianificazione del risanamento del parco immobiliare; certificazione «città dell'energia»; applicazione Controllo prescrizioni in cantiere; realizzazione di progetti comunali esemplari e innovativi
- **Importo:** Incentivo pari al 30% dei costi effettivi riconosciuti, min. Fr. 2'000.-
- **Termine:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)

Altri incentivi

Per l'implementazione di misure volte a promuovere un'utilizzazione più parsimoniosa dell'energia sono disponibili ulteriori incentivi. Si segnala che tali incentivi possono variare; Per una conferma si consiglia di consultare i siti di riferimento

Città dell'energia

L'Ufficio federale dell'energia e il suo programma SvizzeraEnergia sostengono tutti i comuni Svizzeri nella realizzazione di progetti orientati all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili attraverso programmi di incentivazione mirati

- **Riferimenti:** www.local-energy.swiss

Prokilowatt

Obiettivo del programma Prokilowatt è la riduzione del consumo di elettricità nelle abitazioni nonché nei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi, sostenendo finanziariamente l'attuazione di misure

- **Esempi di ambiti incentivati:** aria compressa, refrigerazione, motori, pompe, ventilatori, edifici, illuminazione stradale
- **Riferimenti:** www.prokilowatt.ch

Fondazione KliK

La fondazione KliK incentiva interventi di compensazione che rispondono alle prescrizioni della Legge sul CO₂

- **Principali programmi disponibili:** pompa di calore, riscaldamenti a legna, teleriscaldamento, freddo climacompatibile, ottimizzazione dell'esercizio negli immobili locativi, generatori di calore mobili
- **Riferimenti:** www.klik.ch

Energie Zukunft Schweiz

Energie Zukunft Schweiz promuove progetti legati all'efficienza energetica e allo sviluppo delle energie rinnovabile

- **Principali sostegni disponibili:** sostituzione riscaldamenti fossili con pompe di calore e caldaie a legna in pezzi, cippato e pellets, sistemi di ventilazione e pompe di circolazione
- **Riferimenti:** www.energiezukunftschweiz.ch

myclimate

myclimate sviluppa e realizza progetti volti a promuovere l'efficienza energetica e la transizione verso le energie rinnovabili

- **Principali sostegni disponibili:** gestione riscaldamento a distanza nelle case di vacanza, sostituzione riscaldamenti fossili con caldaie a pellets e pompe di calore
- **Riferimenti:** www.myclimate.org

* PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA ED ELETTRICA

Fondo Energie Rinnovabili (FER) e Regolamento (RFER) www.ti.ch/fer

Obiettivo: favorire la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino, progetti di ricerca prioritariamente nel settore dell'energia elettrica e attività comunali nell'ambito dell'efficienza e del risparmio energetico

Termini generali: gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera.

Mini-idro, eolico, geotermia profonda, biomassa

Art. 20 – Contributo unico, CU

- **Condizioni:** possono beneficiare del contributo unico alla costruzione i nuovi impianti allacciati alle rete e realizzati in Ticino
- Impianti che beneficiano della SRI non possono ottenere gli incentivi cantonali, né farvi capo rinunciando a quelli federali
- L'energia in esubero e i certificati devono essere venduti ad AET
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- **Importo:** 20% dell'importo calcolato sulla base delle tariffe definite dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità a livello federale, max. Fr. 500'000.- (art. 25, cpv. 1)
- **Validità promessa preliminare:** 1 anno

Fotovoltaico

Art. 20 – Contributo unico, CU-FV

- **Condizioni:** impianti fotovoltaici allacciati alla rete e realizzati in Ticino
- La domanda preliminare deve essere inoltrata prima dell'inizio dei lavori
- Impianti che beneficiano della SRI non possono ottenere gli incentivi cantonali, né farvi capo rinunciando a quelli federali
- L'energia in esubero e i certificati devono essere venduti ad AET
- Non è presente alcuna limitazione alla potenza degli impianti
- **Importo:** per impianti messi in esercizio entro il 31.03.2022: 1/3 della RUP/RUG; per impianti messi in esercizio dal 01.04.2022: fino a 30kW: 50% della RUP/RUG, oltre 30kW: 50% della RUP/RUG fino a 30 kW + 1/3 della RUP/RUG per la restante potenza nominale dell'impianto, max Fr. 250'000 (Art. 25, cpv. 1)
- **Validità promessa preliminare:** 1 anno

Pronovo www.pronovo.ch

Obiettivo: promozione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Produzione elettricità da rinnovabili, SRI, RUP, RUG

Finanziamento dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili

- **Condizioni:** produzione di elettricità con forza idrica, impianti a biomassa, impianti geotermici, impianti eolici e impianti fotovoltaici, nuovi, ampliati o rinnovati (modernizzati) dopo il 01.01.2013
- **Sistema di remunerazione per l'immissione (SRI):** per tutti gli impianti sopraccitati, escluso il fotovoltaico; tariffa di remunerazione a

dependenza della tipologia di impianto, della sua potenza e dell'anno di messa in esercizio, per una durata di 15 anni (biomassa 20 anni)

- **Rimunerazione unica per piccoli impianti (RUP):** contributo unico per impianti con una potenza < 100 kW definito in base ai prezzi di mercato
- **Rimunerazione unica per grandi impianti (RUG):** contributo unico per impianti con una potenza ≥ 100 kW e potenza ≤ 50 MW definito in base ai prezzi di mercato
- **Importo:** definito in base ai prezzi di mercato, indicazioni disponibili sul calcolatore delle tariffe, www.pronovo.ch/calcolatore-delle-tariffe

* MOBILITÀ ELETTRICA

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo dell'8 marzo 2023 www.ti.ch/incentivi

Obiettivo: il programma di incentivazione del Cantone persegue lo scopo di promuovere l'acquisto di veicoli, motoveicoli, quadricicli e tricicli elettrici, lo sviluppo di infrastrutture di ricarica e la messa fuori circolazione di veicoli inquinanti

Termini generali: Le richieste vanno inoltrate al più tardi 30 giorni dopo la data dell'installazione/immatricolazione del veicolo (artt. 5, 7 e 8) rispettivamente vanno inoltrate prima dell'esecuzione dei lavori (art. 6). Sono concessi incentivi per installazioni di ricarica ubicate in Canton Ticino e/o veicoli immatricolati con targhe ticinesi acquistati da persone fisiche residenti in Ticino o da persone giuridiche con sede sociale in Ticino. Gli incentivi regolati dagli artt. 7 e 8 sono concessi unicamente all'ottenimento di una targa definitiva. Sono esclusi veicoli con targhe temporanee.

Art. 5 - Stazione di ricarica per veicoli elettrici

- **Condizioni:** Incentivo concesso ai datori di lavoro solo se la stazione di ricarica è destinata ad uso del personale. Deve essere fissata al muro o su di un supporto, avere una pot. minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 2/3/4.
- **Importi:** Fr. 500.- per stazioni monodirezionali; Fr. 4'000.- per stazioni bidirezionali.

Art. 6 - Impianto di ricarica con gestione dinamica del carico

- **Condizioni:** Impianto di ricarica dotato di un sistema di gestione del carico centralizzato. Incentivo concesso ai datori di lavoro solo se l'impianto è destinato ad uso del personale. Le stazioni di ricarica devono avere una pot. minima di 3.7 kW ed essere conforme al Modo 2/3/4.
- **Importi:** Fr. 1'200.- per stazioni installate; Fr. 4'000.- per stazioni bidirezionali.

Art. 7 - Acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli con propulsione totalmente elettrica

- **Condizioni:** Acquisto presso un concessionario/rivenditore in Ticino di un veicolo mai immatricolato in precedenza. Incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 8.
- **Importi:** Fr. 1'000.- per l'acquisto di motoveicoli, quadricicli e tricicli aventi una velocità massima superiore a 45 km/h.

Art. 8 - Messa fuori circolazione di un veicolo ad alte emissioni di CO₂ e inquinanti

- **Condizioni:** Il richiedente figurava come detentore del veicolo nella licenza di circolazione per almeno gli ultimi 2 anni prima della sua messa fuori circolazione. Il veicolo messo fuori circolazione deve essere rottamato o ceduto a terzi e non potrà essere rimesso in circolazione in Svizzera. Il nuovo veicolo è acquistato presso concessionari o rivenditori con sede in Ticino. Incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui all'art. 7.
- **Importi:** Messa fuori circolazione di un'automobile dotata di motore a combustione interna immatricolata prima del 1° gennaio 2009: Fr. 2'000.- in caso di immatricolazione di una nuova automobile ibrida o Fr. 4'000.- in caso di immatricolazione di una nuova automobile totalmente elettrica o a celle a combustibile.
- **Messa fuori circolazione di motoveicoli, quadricicli a motore o tricicli a motore immatricolati prima del 1° gennaio 2005:** Fr. 1'000 in caso di immatricolazione di veicoli o cicli a motore con codice di emissione CO5 o superiore o Fr. 2'000.- in caso di immatricolazione di veicoli o cicli a motore totalmente elettrici.

Programma cantonale incentivi Decreto esecutivo del 7 luglio 2021

www.ti.ch/incentivi (decadimento all'esaurimento del credito o al più tardi al 31.12.2025)

Obiettivo: il programma di incentivazione del Cantone ha l'obiettivo di promuovere l'impiego parsimonioso e razionale dell'energia, la produzione e l'utilizzazione di energia da fonti indigene rinnovabili

Termini generali: invio della richiesta di incentivo e attesa della conferma da parte dell'ente competente prima dell'inizio dei lavori. Salvo eccezione la concessione o il versamento degli incentivi sono negati qualora i lavori di realizzazione delle opere siano iniziati prima della decisione di incentivo. Per l'ottenimento degli incentivi deve essere raggiunto il minimo di Fr. 2'000.- e per ogni richiesta e non può essere superato il 50% dei costi riconosciuti per l'opera citata. Gli incentivi possono essere concessi soltanto se gli interventi e le opere da incentivare sono eseguite da ditte e/o imprese con sede in Svizzera. I soggetti esentati dal pagamento della tassa sul CO₂ non possono beneficiare degli incentivi del presente decreto.

Legno da energia

Art. 11 – Impianti a legna

- **Condizioni:** realizzazione e ampliamento di impianti a legna con potenza ≥ 200 kW_{th}, filtro per l'abbattimento di polveri fini, copertura del fabbisogno annuale di energia finale ≥ 75%, progettazione conforme alle direttive "QM-Holzheizwerke", combustibile prodotto in Ticino (Art. 28 LCFO), pellets escluso
- Incentivo pari a Fr. 25.-/m² AE, sino a un max. del 40% dell'investimento riconosciuto
- Migliorie a centrali a legna esistenti tecnologicamente superate: incentivo pari al 20% dell'investimento riconosciuto
- Incentivo per il filtro per l'abbattimento delle polveri fini: 40% dell'investimento riconosciuto
- Escluse installazioni per superfici riscaldate saltuariamente o per lo più adibite alla lavorazione del legno
- **Termine:** il diritto all'incentivo decade se entro 18 mesi dalla data della decisione di incentivo non vengono deliberati i lavori e se entro 36 mesi non sono terminati i lavori
- **Riferimenti:** www.ti.ch/energia-legno, www.qmholzheizwerke.ch

Solare termico

Art. 12 – Impianti solari termici

- **Condizioni:** realizzazione su edifici esistenti, impianti repertoriati su www.listacollettori.ch e che dispongono della garanzia di prestazione valida (GPV), potenza nominale minima di 2 kW_{th}. Impianti con potenza termica > 20 kW_{th} devono essere dotati di un sistema di sorveglianza secondo le prescrizioni di Swissolar
- **Contributo:** Fr. 2'500.- + Fr. 500.-/kW_{th}
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui all'art. 8
- **Termine:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- **Riferimenti:** www.swissolar.ch

Biomassa vegetale

Art. 13 – Impianti per lo sfruttamento della biomassa vegetale

- **Condizioni:** trattamento di min. 1'000 tonnellate di biomassa/a e conformità con il Piano di gestione dei rifiuti (PGR)
- Incentivo pari al 20% dei costi d'investimento riconosciuti, max. Fr. 100'000.-
- **Termine fine lavori:** 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve anche essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)

Pompa di calore

Art. 14 – Pompe di calore di grande potenza

- **Condizioni:** potenza termica nominale dell'impianto di almeno 200 kW_{th}, alimentazione di una rete di teleriscaldamento
- **Contributo:** massimo 20% dei costi d'investimento riconosciuti
- **Termine fine lavori:** 24 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve anche essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)

Conversione di impianti di riscaldamento elettrici, a olio combustibile o a gas

Art. 15 – Conversione di impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili

- **Condizioni:** conversione di impianti a uso principale di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con combustibili fossili (olio combustibile o gas) con una pompa di calore, con un impianto a pellet o con l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento. La pompa di calore, le sonde geotermiche e gli impianti di riscaldamento a pellet devono essere munite degli opportuni moduli/marchi di qualità
- **Incentivo pompa di calore aria/acqua fino a 15 kW_{th}:** Fr. 7'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- **Incentivo pompa di calore aria/acqua superiore a 15 kW_{th}:** Fr. 6'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- **Incentivo pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua fino a 15 kW_{th}:** Fr. 7'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- **Incentivo pompa di calore acqua/acqua o salamoia/acqua superiore a 15 kW_{th}:** Fr. 6'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- **Incentivo per stufa a pellet a carica manuale:** Fr. 3'000.-
- **Incentivo impianto a pellets automatizzato fino a 70 kW_{th} di potenza nominale:** Fr. 5'000.- + Fr. 100.-/kW_{th}
- **Incentivo impianto a pellets automatizzato superiore a 70 kW di potenza nominale:** Fr. 2'000.- + Fr. 180.-/kW_{th}
- **Incentivo teleriscaldamento:** potenza ≤ 500 kW_{th}, Fr. 5'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza > 500 kW_{th}, Fr. 20'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Se è richiesta l'installazione di una pompa di calore per l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento a bassa temperatura sono accordati i seguenti incentivi: potenza ≤ 500 kW_{th}, Fr. 12'000.- + Fr. 50.-/kW_{th}; potenza ≥ 500 kW_{th}, Fr. 27'000.- + Fr. 20.-/kW_{th}
- Se in questo ambito si realizza per la prima volta un sistema idraulico per la distribuzione del calore è concesso un'ulteriore bonus di Fr. 5'000.- + Fr. 100.-/kW_{th}
- Impianti di riscaldamento con pompa di calore superiori a 15 kW_{th} e muniti della Certificazione dell'impianto secondo Modulo di sistema beneficiano di un ulteriore bonus di Fr. 1'000.-
- Incentivo non cumulabile con l'incentivo di cui agli artt. 8, 16 e 17
- **Termine:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- **Riferimenti:** www.fws.ch, www.wp-systemmodul.ch, www.propellets.ch

Sostituzione di pompe di calore

Art. 16 – Sostituzione una pompa di calore

- **Condizioni:** sostituzione di una pompa di calore esistente, installata prima del 2000, con una nuova pompa di calore (aria/acqua, acqua/acqua o salamoia/acqua)
- **Contributo:** Incentivo pari a Fr. 4'000.-
- Gli impianti con pompa di calore fino a 15 kW_{th} devono essere muniti del modulo di sistema per pompe di calore
- Incentivo non cumulabile con gli incentivi di cui agli artt. 8, 15 e 17
- **Termine:** 12 mesi dalla data della decisione di incentivo. Entro questo termine deve essere inoltrato il formulario di fine lavori completo alla Sezione della protezione dell'aria dell'acqua e del suolo (SPAAS)
- **Riferimenti:** www.fws.ch, www.wp-systemmodul.ch